



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **93-1/24 r.p.u.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del Sig. **Giuliano NARDI,** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Favini e con lui elettivamente domiciliato in Assisi (PG), Via Raffaello snc, giusta procura alle liti in calce al ricorso, con l'assistenza del gestore Avv. Roberto Micanti

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato in data 14.11.2024, il ricorrente sopra indicato ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.



Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dalla ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI. [REDACTED]

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Avv. Roberto Micanti, allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio a sua disposizione - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Quanto alle ragioni dell'indebitamento, si legge nel ricorso che "...Fino al 2012, Giuliano Nardi era titolare di una impresa individuale di autotrasporti. Nel contempo, aveva acquistato, con mutuo fondiario della durata trentennale, l'immobile in fraz. Mercatello, che necessitava di importanti opere di ristrutturazione. Deteriorandosi progressivamente i propri affari, Giuliano Nardi, nell'intento di evitare il fallimento, aveva



utilizzato le somme concesse a titolo di mutuo per risanare le passività, senza peraltro riuscirvi, ma continuando invece ad accumulare un pesante debito tributario. In tale contesto, il debitore e la sua famiglia, pur pagando una rata mensile del mutuo di oltre mille euro, non avevano neppure una abitazione, non essendo stati ultimati i lavori di ristrutturazione; da qui la necessità di reperire altro immobile in locazione, pagando un canone mensile di euro 450,00”

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio dello stesso - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del gestore e nel ricorso introduttivo, come il passivo complessivo ammonti sia così suddiviso:

-euro **118.243,44**, quale debito residuo del mutuo fondiario;

-euro **124.105,32** (di cui euro 54.216,95 per sorte ed euro 69.887,57 per interessi e sanzioni), nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione, e così costituito:

- Agenzia delle Entrate: 102.591,53 € (di cui 41.026,37 € per debito e 61.565,16 € per accessori)
- INPS: 12.411,78 € (di cui 6.655,97 € per debito e 5.755,81 € per accessori)
- Comune di Castel Ritaldi: 4.982,64 € (di cui 3.784,00 € per debito e 1.198,64 € per accessori)
- Regione Umbria: 1.672,06 € (di cui 1.362,75 € per debito e 309,31 € per accessori)
- Comune di Milano: 1.180,07 € (di cui 633,00 € per debito e 547,07 € per accessori)
- Camera di Commercio: 571,03 € (di cui 318,00 € per debito e 253,03 € per accessori)
- Comune di Terni: 294,02 € (di cui 153,00 € per debito e 141,02 € per accessori)
- Comune di Umbertide: 187,88 € (di cui 155,50 € per debito e 32,38 € per accessori)
- Prefettura di Roma: 166,48 € (di cui 96,36 € per debito e 70,12 € per accessori)
- Consorzio Bonifica Umbra: 37,88 € (di cui 32,00 € per debito e 5,88 € per accessori)
- Prefettura di Forlì Cesena: 8,23 €, esclusivamente per accessori
- INAIL: 0,92 €, esclusivamente per accessori

A tali somme dovrebbero aggiungersi le spese di procedura, stimate in euro 7.768,24 oltre accessori, per quanto concerne il compenso del gestore.

L'attivo complessivo si compone, invece, dei seguenti elementi:

- Beni immobili: il Sig. Nardi è comproprietario unitamente alla moglie [REDACTED] di un bene immobile sito in Castel Ritaldi, fraz. Mercatello, via Tuderte n.19, contraddistinto catastalmente al foglio 6, part. 148, subb. da 2 a 8, e della rata di terreno seminativo arborato adiacente, contraddistinta al foglio 6, part. 496. I beni sono gravati da mutuo fondiario ipotecario in favore di Banco Desio e secondo la perizia di stima prodotta allegata al ricorso, redatta dall'Arch. Francesco Zerino, il valore del bene immobile è di 165.000 euro. La comproprietaria [REDACTED] ha dichiarato di voler conferire i propri diritti di proprietà dell'immobile nella liquidazione del patrimonio del ricorrente, rinunciando a qualsiasi richiesta di indennizzo.



- Beni mobili registrati: assenti
- Reddito da lavoro dipendente: il sig. Giuliano Nardi attualmente è un lavoratore subordinato alle dipendenze della società [REDACTED] [REDACTED] dalla quale percepisce un reddito annuo lordo di circa ventimila euro, svolgendo mansioni di camionista autotrasportatore.

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Il ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta in passato e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, in ottemperanza al dato letterale della medesima disposizione, si osserva come la concreta determinazione della quota di reddito sottratta alla liquidazione, dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;
- senonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo



restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni), per come del resto confermato sulla scorta della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2024.

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Si osserva ancora come, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ed, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, debba essere confermato quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Avv. Roberto Micanti

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
 - in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;
- 10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 21.11.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Sara Trabalza

